



Istituto Autonomo Case Popolari

Piazzale Falcone e Borsellino n°15
91100 TRAPANI

AREA ORGANIZZATIVA - SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE
DELIBERAZIONE N. 84 ANNO 2016

OGGETTO:

TRAPANI – IACP – PRESA D'ATTO DEL PARERE RESO DALLA DELEGAZIONE TRATTANTE IN MERITO ALLA MODIFICA DELLA LETT. A DELL'ART. 5 DEL VIGENTE REGOLAMENTO SULL'ANTICIPAZIONE DEL T. F. R.

L'anno duemilasedici, addì 12 del mese di Agosto in Trapani, nei locali dell' Ufficio dell' Istituto Autonomo per le case Popolari, sito nel Piazzale Falcone e Borsellino, civico 15.

Il Commissario ad Acta (Ignazio Gentile) Nominato con D.A. n.19/Gab. del 30/06/2016.

Viene chiamato a svolgere le funzioni di Segretario, la Dr.ssa Nunziata Gabriele Capo Area Finanziaria.

Sulla scorta ed in conformità dello schema di provvedimento predisposto dal Servizio Risorse Umane e Organizzazione dell'Area Organizzativa adotta la seguente deliberazione:

IL COMMISSARIO AD ACTA

PREMESSO che;

- è in vigore, presso l'ente, il regolamento sulla disciplina dell'anticipazione del T.F.R. approvato con provvedimento commissariale n. 31 del 21 aprile 2015;
- detto regolamento, all'art. 5 – *Motivi che giustificano l'anticipazione, criteri di priorità e formazione della graduatoria*, alla lettera a) spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture così disponeva:

a) spese sanitarie.....;

Le spese mediche devono essere straordinarie e necessarie e questa condizione deve essere accertata dalle strutture sanitarie pubbliche, con certificazione documentale su carta intestata e timbro, che ne attesti la veridicità.

Il lavoratore non deve aver già sostenuto in anticipo questa tipologia di spese, ne dovrà presentare preventivi o fatture di sorta.

Le spese sanitarie possono riguardare tanto il lavoratore quanto i familiari per i quali c'è l'obbligo dell'assistenza.

Ciascuna domanda viene definita con la massima urgenza e comunque non oltre 30 giorni dalla presentazione all'Ente. Le domande pervenute senza documentazione o con documentazione incompleta vengono definite entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa.

In caso di ricaduta, il lavoratore ha titolo di richiedere nuovamente l'anticipazione nel limite della quota residua non usufruita nella prima richiesta.

Ove per qualsiasi motivo la consegna della documentazione non abbia avuto luogo nel termine prescritto, oppure entro 12 mesi dalla data dell'erogazione dell'anticipazione la terapia o l'intervento non siano stati eseguiti, l'interessato deve prontamente restituire la somma anticipatagli, al lordo dell'imposta già versata dall'Ente.

In ogni caso, l'Ente adotta, nel rispetto delle norme di legge, le modalità più opportune atte ad evitare il doppio pagamento dell'imposta da parte del lavoratore.

CONSIDERATO che:

- alcune segnalazioni avevano fatto notare che il secondo capoverso, nella parte in cui si spiega che *“Il lavoratore non deve aver già sostenuto in anticipo questa tipologia di spese, ne dovrà presentare preventivi o fatture di sorta.”* si prestava ad interpretazioni varie e distorte da parte degli eventuali istanti in quanto non del tutto chiaro;
- essendo comunque naturalmente evidente che anche i beneficiari di tale fattispecie sono tenuti, come gli altri richiedenti, a rendicontarne la spesa sostenuta, sebbene successivamente;
- si è provveduto, in ogni modo, con il provvedimento commissariale n. 18 del 2 marzo 2016 a chiarire tale fattispecie, modificando la lett. a) dell'art. 5 aggiungendo, dopo la locuzione *“ Il lavoratore non deve aver già sostenuto in anticipo questa tipologia di spese, ne dovrà presentare preventivi o fatture di sorta”* la locuzione *“ fermo restando l'obbligo in capo ai richiedenti di rendicontarne la spesa effettivamente sostenuta (notule, spese di viaggio e di soggiorno, fatture e parcelle, il tutto attinente alla fattispecie) entro e non oltre il termine di dodici mesi dalla erogazione.”*;
- di ciò, nel corso della riunione del 12/07/2016 ne è stata data informazione alla Delegazione Trattante che ha condiviso la modifica all'articolo in questione;

Tutto ciò premesso:

VISTO il Decreto dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti n.19/Gab. Del 30/06/2016 di proroga del Sig. Ignazio Gentile a Commissario ad Acta dell'Istituto;

VISTO il regolamento sulla disciplina dell'anticipazione del T.F.R.;

VISTA la legge regionale 10/2000 e la legislazione vigente in materia;

DELIBERA

per tutto quanto riportato nella parte motiva del presente provvedimento, che qui si intende ripetuto e trascritto per farne parte integrante:

PRENDERE ATTO del parere positivo espresso dalla D. T. circa la modifica alla lett. a) dell'art. 5 del Regolamento sulla disciplina dell'anticipazione del TFR che prevede, dopo la locuzione *“ Il lavoratore non deve aver già sostenuto in anticipo questa tipologia di spese, ne dovrà presentare*

preventivi o fatture di sorta” la locuzione “fermo restando l’obbligo in capo ai richiedenti di rendicontarne la spesa effettivamente sostenuta (notule, spese di viaggio e di soggiorno, fatture e parcelle, il tutto attinente alla fattispecie) entro e non oltre il termine di dodici mesi dalla erogazione.”

STATUIRE che il presente provvedimento venga pubblicato nelle forme di legge e rimanga visionabile permanentemente sul sito dell’Ente;

DARE ATTO che il presente provvedimento ha carattere interpretativo e annullerà ogni altro in contrasto con esso;

TRASMETTERE copia del presente provvedimento al competente Assessorato Regionale vigilante, al Collegio Sindacale e alle OO.SS.

IL SEGRETARIO
(F.to Dr.ssa Nunziata GABRIELE)

IL COMMISSARIO AD ACTA
(F.to Ignazio GENTILE)

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
F.to Pietro GIURLANDA